

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 45 DEL 20 NOVEMBRE 2024: PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DI COMPLESSIVE N. 8 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI, EX POSIZIONE ECONOMICA B1

**Articolo 1
Posti disponibili**

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno di personale e le facoltà assunzionali disponibili, è indetta ai sensi dell'articolo 18 del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 una procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 8 unità di personale appartenente all'Area degli operatori all'Area degli assistenti, ex posizione economica B1.
2. Il passaggio tra le aree ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

**Articolo 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione**

1. La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
 - b) essere inquadrato nell'Area degli operatori alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
 - c) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli operatori o nell'equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;
 - d) ovvero, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, aver assolto l'obbligo scolastico e avere almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli operatori o nell'equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c) e d), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente bando.

2. Alla procedura di cui all'articolo 1 non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari, con esclusione delle sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero abbiano riportato un provvedimento disciplinare superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021;
 - b) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, siano interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
- 3. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino in almeno una delle condizioni previste dal comma 2, possono partecipare alla procedura con riserva:
 - a) i dipendenti in servizio sottoposti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti, non interessati da misure cautelari di sospensione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione della formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso;
 - b) i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
- 4. Il dipendente che non utilizza il format allegato al bando per produrre la domanda sarà escluso dalla presente procedura.
- 5. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

Articolo 3

Criteri di valutazione

- 1. Il passaggio dall'Area degli operatori all'Area degli assistenti avviene sulla base di apposita graduatoria redatta all'esito della valutazione dei seguenti criteri:
 - a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 4 del presente bando;
 - b) titolo di studio più elevato posseduto di cui all'articolo 5 del presente bando;

- c) competenze professionali e merito, tenendo conto della media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della *performance* di cui all'articolo 6 del presente bando.

2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato è pari a 100 punti.

Articolo 4

Esperienza maturata nell'area di provenienza

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **40 punti**.
2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.
3. All'esperienza professionale maturata sono attribuiti i seguenti punteggi per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi quale dipendente nell'Area degli operatori o nell'equivalente area dei precedenti sistemi di classificazione:
 - a) esperienza professionale nell'Area A, posizione economica A3: **2 punti**;
 - b) esperienza professionale nell'Area A, posizione economica A2: **1,5 punti**;
 - c) esperienza professionale nell'Area A, posizione economica A1: **1 punto**.

Al punteggio suddetto sarà aggiunto un **ulteriore punteggio di 0,15** per ciascun anno di servizio (o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi) prestato nel ruolo del CNEL.

4. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

Articolo 5

Titolo di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio, previsto quale requisito di accesso, è di **30 punti**.
2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - a) diploma di scuola secondaria di primo grado: **20 punti**;
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale: **22 punti**.

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione di ulteriori titoli di studio universitari e post-universitari è pari a **8 punti**. A ciascun titolo dichiarato è attribuito il seguente punteggio:

- c) diploma universitario, laurea breve (triennale) o di primo livello: **3 punti**;
- d) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla lettera c): **5 punti**.

3. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato.
4. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 38, comma 3.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della progressione di carriera di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009 n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'istruzione e del merito all'Amministrazione.

Articolo 6 **Competenze professionali e merito**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali e del merito è di **30 punti**.
2. Per la valutazione del merito si tiene conto della media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance. In caso di più valutazioni nel corso di un anno, verrà considerata - per quell'anno - la media dei punteggi ottenuti ponderata in proporzione al periodo preso in considerazione dalla relativa valutazione. Il punteggio è così attribuito:

Merito <i>(media delle ultime tre valutazioni annuali)</i>	Punti
10	30
9,50 – 9,99	29,5
9,00 – 9,49	29
8,50 – 8,99	28
8,00 – 8,49	26
7,50 – 7,99	24
7,00 – 7,49	12
6,50 – 6,99	10
6,00 – 6,49	8
inferiore a 6	0

3. Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio -ad es, ove il periodo lavorato nell'anno sia risultato inferiore al minimo previsto dal sistema di valutazione – potrà farsi riferimento a ritroso, anche alle valutazioni ante-2020 fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla procedura. Per il personale in comando -out, si fa riferimento ai punteggi conseguiti nell'amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata dal CNEL.

Articolo 7

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il candidato dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura da far pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica, all'indirizzo protocollo@postacert.cnel.it entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando ovvero **entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024**.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine fissato per la ricezione di cui al comma 1 del presente articolo. L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per produrre la domanda deve essere utilizzato esclusivamente il modello allegato al presente bando. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
4. Le dichiarazioni rese dal dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
5. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Articolo 8

Commissione

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione valutatrice. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell'Area dei funzionari in servizio presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che si avvarrà del supporto dell'Ufficio III.

Articolo 9

Graduatoria

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, dei titoli di studio e delle competenze professionali e del merito di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6.
2. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il dipendente con maggiore anzianità di servizio prestato nel ruolo del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. In caso di persistente parità, si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La graduatoria definitiva di merito sarà formulata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
5. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).
6. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

Articolo 10

Inquadramento in ruolo

1. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori saranno inquadrati nell'Area degli assistenti (ex posizione economica B1).
2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.
3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dalla graduatoria.
4. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
5. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.

Articolo 12

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati e può essere differito fino al termine di approvazione della graduatoria cui all'art. 10 del presente bando, per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
2. Il Responsabile del Procedimento è il dottor Maurizio Potente, funzionario di ruolo del CNEL. L'Ufficio III assicura il consueto apporto collaborativo ai dipendenti interessati a partecipare alla procedura per la ricostruzione dell'esperienza professionale maturata.

Articolo 13

Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, riservandosi in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.

4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

